

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZ. SPEC. IMPRESA – V SEZ. CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

MUTUATARIO e GARANTI

contro

BANCA

ATTORI

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, MUTUATARIO e GARANTI, premessa la stipulazione in data 24.2.2004 tra MUTUATARIO e la BANCA del contratto di mutuo fondiario n. OMISSIS a rogito not. OMISSIS per l'importo capitale di € 90.000,00, garantito dalle fidejussioni personalmente prestate da GARANTI (tale circostanza si apprende dalla qualifica spesa dai predetti attori nell'epigrafe dell'atto di citazione), hanno lamentato l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto e del tasso di interesse pattuito, per mancata indicazione del tasso annuo effettivo, con conseguente pretesa applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, 7° comma, t.u.b., nonché il superamento del tasso soglia usura ad opera degli interessi convenzionali di mora, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815, 2° comma, c.c., e convenuto in giudizio BANCA, al fine di ottenere l'accertamento della nullità parziale del predetto contratto, l'accertamento della gratuità dell'intero rapporto, con conseguente espunzione dal piano di ammortamento di tutti gli interessi applicati e la condanna della banca "al pagamento nei confronti degli attori degli interessi già corrisposti sulle rate di ammortamento pagate in conto capitale, ovvero, in via gradata e subordinata della differenza alla stregua dei criteri di cui all'art. 117 T.U.B., comma 7".

Si è costituita in giudizio la banca convenuta contestando puntualmente le avversarie doglianze e chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree.

Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. all'esito del deposito delle relative memorie, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, è stata rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ex art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di brevi note conclusive.

Le domande attoree sono infondate e vanno respinte.

Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Angelica Castellani, n. 2614 del 16 dicembre 2020

Il titolo dedotto in causa, del quale gli attori lamentano la parziale nullità, è il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 24.2.2004 tra MUTUATARIO, in qualità di parte mutuataria, e BANCA, in qualità di parte mutuante, per l'importo capitale di € 90.000,00, erogato all'atto della stipula del contratto mediante accredito sul conto corrente intestato ai mutuatari, come da quietanza dagli stessi rilasciata, alle seguenti condizioni economiche:

- tasso di interesse annuo nominale inizialmente pari al 3,40% sino alla scadenza della prima rata di ammortamento;
 - a partire da tale rata, determinazione del tasso d'interesse tramite applicazione di una maggiorazione di 1,250 punti sul tasso "Euribor 6 mesi", determinato con divisore 365 (366 per anno bisestile) e inteso come media aritmetica semplice, arrotondata allo 0,05 superiore, dei tassi interbancari "Euribor 6 mesi lettera" pubblicati su "Il Sole 24 Ore" relativi al mese precedente la decorrenza di ciascuna rata (sia di ammortamento sia di preammortamento), con effetto sulla rata medesima;
 - qualora non fosse disponibile il predetto indice, "il tasso d'interesse da applicarsi farà riferimento al tasso PRIME Rate della Banca mutuante" con facoltà, in tale evenienza, per la parte mutuataria di recedere dal contratto entro tre mesi dalla comunicazione della banca;
 - interessi di mora nella misura di 2,96 punti in più del tasso di interesse nominale annuo vigente pro tempore, in ogni caso non superiori "al limite massimo previsto ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108";
 - rate di ammortamento a quote di capitale crescenti e dell'importo in linea capitale previsto nel piano di ammortamento allegato al contratto, calcolate al tasso iniziale sopra indicato.
- In contratto risulta altresì chiaramente specificato l'indicatore sintetico di costo nella misura del 3,502%.

Al rogito notarile sono, poi, allegati il documento di sintesi recante l'indicazione riepilogativa delle principali condizioni economiche (importo finanziato ed erogato, decorrenza di preammortamento ed ammortamento, numero e periodicità delle rate, tasso nominale, parametro di indicizzazione e relativo spread, spese di incasso rata; ivi è altresì specificato l'indicatore sintetico di costo in misura del 3,502%), nonché il piano di ammortamento.

Orbene, a fronte di tali specifiche previsioni, non v'è spazio per il vizio di indeterminazione lamentato dagli attori: il contratto risulta, infatti, assolutamente puntuale nella determinazione delle condizioni economiche praticate al rapporto e, in particolare, del tasso dell'interesse corrispettivo e di quello moratorio, altresì specificamente indicando, ai fini di una maggiore trasparenza, l'indicatore sintetico di costo che, come noto, non costituisce condizione economica ma rappresenta, appunto, il costo complessivo sostenuto dal cliente per accedere al finanziamento.

Dal momento che tanto il tasso di interesse, quanto le ulteriori condizioni economiche - sopra sinteticamente richiamate - da applicarsi al rapporto risultano chiaramente espresse in contratto, la pretesa applicazione dei commi quarto e settimo dell'art. 117 t.u.b. s'appalesa destituita di qualsivoglia fondamento.

Né essa può discendere dall'invocata (ma non dimostrata) erronea indicazione dell'I.S.C. (censura precisata da parte attrice in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).

Deve, infatti, escludersi che tale (ipotetica e indimostrata) difformità possa condurre alla pretesa gratuità del rapporto o all'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b., potendo la pretesa gratuità del rapporto discendere ex art. 1815 c.c. esclusivamente dal superamento della soglia legale anti-usura e trovando i predetti tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b. applicazione unicamente in caso di difformità delle "condizioni economiche" previste in contratto rispetto a quelle pubblicizzate.

Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Angelica Castellani, n. 2614 del 16 dicembre 2020

Come visto, tuttavia, l'I.S.C. non rappresenta "condizione economica" pattuita e praticata, ma integra un mero indicatore di costo, che sintetizza, ai fini della trasparenza, il costo del finanziamento; esso non può, pertanto, essere considerato quale elemento costitutivo del negozio, ai fini dell'applicazione della predetta sanzione ex art. 117 t.u.b. La funzione di mera informativa precontrattuale assolta da tale indicatore conduce a ritenere che l'eventuale difformità tra misura indicata e misura effettiva può al più integrare ipotesi di responsabilità, appunto, precontrattuale, e determinare, laddove ne siano allegati e dimostrati tutti i presupposti (ipotesi nella specie non ricorrente), un obbligo risarcitorio.

Quanto all'usura, lamentata in riferimento unicamente al saggio degli interessi convenzionali di mora, è sufficiente esaminare la relativa norma contrattuale per constatare che tale tasso, pari alla stipula del contratto a 6,36% (misura ottenuta applicando la maggiorazione del 2,96% al TAN, pari al 3,40%) non supera il tasso soglia usura indicato dagli stessi attori nella misura del 6,360% all'epoca della stipulazione del contratto.

A confutazione del presunto superamento della soglia usuraria ad opera degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti è, peraltro, dirimente la previsione, nell'ambito della medesima norma contrattuale relativa a detto onere (cfr. art. 5), di apposita clausola di salvaguardia in virtù della quale "in ogni caso il tasso di mora non potrà essere superiore al limite massimo previsto ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108", con la conseguenza che, in caso di teorico superamento di tale limite, la misura degli interessi diverrebbe pari alla soglia antiusura medesima.

La censura di usura è, infine, infondata, laddove pretende di conteggiare, ai fini del calcolo della misura degli interessi moratori, una presunta penale di estinzione anticipata che, in realtà, il contratto in concreto non prevede (si veda, sul punto, l'art. 4).

A quanto sopra giova soggiungersi che non risulta - o comunque non è stato allegato né dimostrato - che nel corso del rapporto la parte mutuataria abbia mai versato interessi di mora, viepiù a un tasso "usurario"; come, d'altra parte, precisato da Cass. n. 27442/2018, per il tramite della declaratoria di nullità del saggio dell'interesse moratorio, giammai potrebbe conseguirsi l'accertamento della gratuità dell'intero rapporto, posto che, in caso di pattuizione di interessi moratori usurari, l'effetto invalidante di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c. rimarrebbe circoscritto a detto onere, non potendo invece estendersi alla pattuizione relativa all'interesse corrispettivo la cui validità non si lamenta essere intaccata dal fenomeno dell'usura.

La pretesa di parte attrice di vedersi restituire quanto già corrisposto a titolo di interessi corrispettivi nonché di ottenere la rideterminazione del piano di ammortamento in funzione della asserita gratuità del finanziamento va pertanto radicalmente disattesa.

Giova, infine, osservarsi come la qualifica di fideiussori in capo a GARANTI, pur in assenza del relativo contratto, non sia stata contestata dalla Banca. Ciò posto, è evidente che ogni pretesa restitutoria avanzata in detta veste dai garanti va respinta anche in ragione del difetto di titolarità attiva del relativo diritto, non essendo stata allegata alcuna corresponsione di somme da parte dei predetti fideiussori in favore della Banca.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base della nota spese depositata dalla convenuta, che espone valori conformi a quelli medi applicabili in forza del d.m. 55/2014 ai giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore indeterminabile, scaglione inferiore (da € 26.000,01 a € 52.000,00), per le quattro fasi del giudizio effettivamente svoltesi.

Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Angelica Castellani, n. 2614 del 16 dicembre 2020

Si ritengono, inoltre, sussistenti i presupposti per l'esercizio positivo del potere discrezionale contemplato dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c.

Tale norma, ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza (o addirittura malafede processuale) della parte. Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (in termini di allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti, alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un "fondo rischi" per i crediti incagliati o in sofferenza), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.

Nella specie, la grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale da parte degli attori si desume dalla stessa palese infondatezza delle doglianze fatte valere e, in particolare:

- dall'originario assunto in base al quale il contratto avrebbe avuto oggetto indeterminato per mancata indicazione del "TAE": rilievo che non teneva conto del fatto documentale che, conformemente alla Delibera CICR del 2003, la Banca aveva correttamente indicato il contratto tanto il TAN quanto l'ISC;
- solo in sede di prima memoria, gli attori hanno quindi addotto, peraltro senza offrire elementi atti a dimostrarla, l'erroneità dell'ISC indicato in contratto;
- ancora, l'accusa, particolarmente grave, di applicazione di tassi usurari ad opera della Banca ha totalmente omesso di considerare vuoi l'effettiva misura di tale onere come ricavabile dalla semplice lettura del contratto vuoi la clausola di salvaguardia pattuita inter partes, in relazione alla quale gli attori hanno completamente mancato di prendere posizione;
- ancora in punto di usura, il superamento sic et simpliciter del tasso soglia vigente all'epoca della stipulazione del contratto dedotto dagli attori costituisce il risultato dell'erroneo inserimento nel calcolo del tasso di mora della penale per l'estinzione anticipata: è, tuttavia, provato per tabulas che nel contratto in esame (in quanto a tasso variabile) la penale per l'estinzione anticipata non risultava applicata (cfr. art. 4 del contratto); su tale rilievo, sollevato dalla banca sin dalla propria costituzione in giudizio, gli attori hanno, ancora una volta, omesso di prendere posizione.

Quanto alla determinazione del danno, ritiene il tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 50% delle spese di lite liquidate in favore dell'istituto di credito.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

rigetta tutte le domande proposte da MUTUATARIO e GARANTI nei confronti di BANCA; condanna gli attori, in via tra loro solidale, a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in complessivi € 7254,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge; condanna altresì gli attori, ex art. 96, co. III, c.p.c. al pagamento in favore della convenuta dell'importo di € 3627,00.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Brescia, 16 dicembre 2020

Il giudice
dott. Angelica Castellani

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS